



TRIBUNALE DI VITERBO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il giudice, Savina Poli,

letti gli atti del procedimento penale n. 3441/19 R.G.N.R. Ignoti – 1233/20 R.G. GIP nei confronti di:

IGNOTI

per il reato di cui all'art. 595 c.p., accertato in Viterbo in data 05/07/2019;
letto l'atto di opposizione all'archiviazione presentato dall'**Avv. Roberto ALABISO, quale Presidente della Camera Penale "Ettore Mangani Camilli" di Viterbo, assistito dall'Avv. Andrea MIROLI del Foro di Civitavecchia;**
a scioglimento della riserva assunta nell'udienza camerale dell'8 giugno 2022

OSSERVA

Il procedimento trae origine dalla denuncia-querela sporta in data 5 luglio 2019 dall'Avv. Roberto ALABISO, in qualità di Presidente della Camera Penale di Viterbo "Ettore Mangani Camilli".

Nell'atto di querela veniva esposto che, a seguito degli arresti dei presunti responsabili di un grave episodio di violenza sessuale avvenuto nel capoluogo viterbese, in calce ad alcuni articoli pubblicati sui quotidiani *on line* "Tusciaweb" e "Tgcom24", erano apparsi commenti dal contenuto offensivo e minatorio rivolto agli avvocati che avevano assunto la difesa degli indagati, commenti ritenuti lesivi, non solo della reputazione individuale dei legali coinvolti nel procedimento, ma, soprattutto, della dignità della figura dell'avvocato penalista, in qualità di garante del diritto di difesa, con conseguente integrazione reato di cui all'articolo 595 c.p., aggravato dall'utilizzo di un mezzo di pubblicità, e di quello di cui all'art. 612 c.p..

Il P.M., dopo avere iscritto il procedimento per il reato di cui all'art. 595 c.p., avanzava richiesta di archiviazione, ritenendo che le condotte rappresentate nella denuncia-querela non integrassero gli estremi del delitto di diffamazione, potendo il contenuto dei commenti essere considerato legittima manifestazione del diritto di critica, espressa con un linguaggio dai toni aspri e polemici, oltre che a tratti offensivi, che non era però trasmodato in una aggressione *ad hominem*.

La Camera Penale, in persona del Presidente, presentava opposizione alla richiesta del P.M., rappresentando come, in ragione dei termini utilizzati nei commenti (es. avvocati di merda, dovete finire in carcere ecc.), non potesse ravvisarsi la scriminante invocata dal P.M..

Veniva lamentata, inoltre, la carenza e lacunosità delle indagini condotte.

Ciò premesso, si rileva che la richiesta del Pubblico Ministero non può essere accolta.

Prima di entrare nel merito della questione, appaiono necessarie alcune considerazioni sotto il profilo procedurale.

Il reato di diffamazione è reato procedibile a querela di parte.

Il diritto di querela spetta esclusivamente alla persona offesa dal reato, a differenza della facoltà di costituirsi parte civile, attribuita anche ai soggetti danneggiati dal reato (ad ipotesi di costituzione di parte civile si riferisce la documentazione prodotta in allegato all'atto di opposizione).

È pacifico che soggetti passivi del delitto di diffamazione siano anche gli enti collettivi, ivi compresi le associazioni, gli enti di fatto privi di personalità giuridica, i corpi amministrativi e giudiziari. Come sottolineato dalla stessa Corte di Cassazione, infatti, è concettualmente ammissibile l'esistenza di un onore sociale, collettivo, quale bene morale di tutti i soci, associati, componenti, membri, come un tutto unico, capace di percepire l'offesa. Resta fermo che la legittimazione compete anche ai singoli componenti allorché le offese si riverberino direttamente su di essi, offendendo la loro personale dignità (cfr., tra le ultime, in motivazione, Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 15651 del 03/02/2021 e già Sez. 5, Sentenza n. 2886 del 24/01/1992).

Tale distinzione è fondata sul riconoscimento di tre diversi interessi che possono essere lesi dal reato di diffamazione: l'uno, in capo al singolo, per quanto riguarda le offese dirette alla sua persona; un altro, facente capo all'Ente collettivo, relativamente alle espressioni offensive contro di esso dirette ed, infine, un terzo interesse, facente capo alla categoria professionale.

Tale ultimo interesse di categoria non coincide, in concreto, né con la somma degli interessi dei singoli, né con l'interesse dell'Ente; trattasi di un interesse collettivo, di cui è comunque portatore l'ente esponenziale.

La legittimazione dell'Ente a proporre querela, dunque, non sussiste sempre, ma va valutata di volta in volta, in relazione alle circostanze del caso concreto, a seconda che esso possa o meno qualificarsi come persona offesa dal reato.

Nel caso di specie, è da escludere che la legittimazione a proporre querela possa essere predicata come conseguenza di un'offesa recata alla reputazione dell'Ente in quanto tale, poiché i commenti offensivi non sono rivolti alla Camera Penale di Viterbo.

Bisogna, dunque, verificare se vi sia legittimazione ad agire in virtù di un'offesa recata alla reputazione della categoria degli avvocati penalisti rappresentata dall'Ente.

In proposito, occorre premettere che l'offesa alla reputazione della categoria è stata ritenuta sussistente dalla Corte di Cassazione nelle ipotesi in cui, per l'appunto, i commenti diffamatori abbiano avuto ad oggetto una categoria di soggetti e non esclusivamente alcuni appartenenti ad essa (cfr., Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 1699 del 26/10/2001, nella quale la Corte ha ritenuto persona offesa dal reato di diffamazione, legittimata a proporre querela, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli, in quanto le espressioni offensive utilizzate dall'imputato, rivolte ad un numero indeterminato di avvocati ("migliaia", "molti") finivano per coinvolgere la reputazione della categoria dell'avvocatura napoletana nel suo complesso.

Nel caso di specie, a quanto allo stato si evince dal contenuto dei commenti, le offese sono rivolte sì ad avvocati di cui è possibile l'individuazione – ovvero coloro che avevano assunto l'incarico di difensore dei soggetti cui si riferiscono gli articoli – in ragione, tuttavia, della circostanza che essi hanno svolto la loro attività professionale, assumendo la difesa di soggetti indiziati di determinati reati.

Trattasi, in definitiva, di commenti che favoriscono nel lettore comune l'individuazione della categoria degli avvocati penalisti che assumono la difesa di individui responsabili – o anche solo indiziati – di aver commesso reati

particolarmente odiosi, come costituita da soggetti equiparabili ai loro assistiti e con essi complici nell'arrecare ulteriore offesa alla vittima.

Anche sotto il profilo soggettivo, si deve ritenere che chi offende lo faccia con la coscienza e volontà di denigrare non soggetti specifici – che neppure conosce – quanto, piuttosto, una categoria.

L'offesa, dunque, oltre che ai singoli difensori, appare arrecata anche alla categoria cui appartengono. Analoghe invettive, infatti, avrebbero potuto essere rivolte a chiunque avesse svolto il medesimo incarico per garantire l'esercizio del diritto inviolabile e costituzionalmente garantito di difesa, che il nostro ordinamento riconosce, in primo luogo, proprio ai soggetti indagati/imputati, ai quali il difensore viene nominato anche d'ufficio. Appare configurabile, pertanto, un'offesa ad un bene morale percepibile da più soggetti, in quanto appartenenti ad una determinata categoria, ovvero, quella degli avvocati penalisti.

Allo stato, dunque, e fermo restando che, per una valutazione più compiuta e corretta, è necessario disporre del contenuto degli articoli a margine dei quali sono stati espressi i commenti, si può ritenere che la querela potesse essere legittimamente presentata dalla Camera Penale di Viterbo, che ha, tra i suoi scopi statutari, quello di *“tutelare la dignità, il prestigio ed il rispetto della funzione del difensore”*, anche al fine di garantire che *“la difesa sia assicurata come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e del processo”* ed i cui associati possono aver percepito – essendosi trattato, peraltro, di vicenda che ha coinvolto avvocati penalisti viterbesi, iscritti alla locale Camera Penale – i commenti denigratori come offesa ad un bene morale comune della categoria a cui appartengono.

Ciò premesso, si osserva che le espressioni utilizzate nei commenti cui si riferisce la querela non possono ritenersi scriminate dall'esercizio del diritto di critica.

Tale diritto, rappresentando l'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta ovvero ad un'affermazione altrui, si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 10 della Convenzione EDU.

Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, il diritto di critica può essere evocato quale scriminante, ai sensi dell'art. 51 c.p., rispetto al reato di diffamazione.

La nozione di "critica", come più volte evidenziato dalla Corte di Cassazione, rimanda all'area della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo, espressi anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore. Tali limiti, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, sono rinvenibili nella difesa di diritti altrettanto inviolabili, di cui all'art. 2 Cost.; di conseguenza, non è consentito attribuire ad altri fatti non veri – venendo a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dell'espressione – né trasmodare nell'invettiva gratuita, salvo che l'offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico (cfr., tra le altre, Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 20206 del 2022; Sez. 5, Sentenza n. 12180 del 31/01/2019; Sez. 5, Sentenza n. 8721 del 17/11/2017; Sez. 5, Sentenza n. 37397 del 24/06/2016).

In particolare, il limite della continenza formale attiene al modo con cui il giudizio critico è esternato. Esso postula, come costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione, una forma espositiva proporzionata, "corretta", vale a dire non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere.

In altre parole, le modalità espressive attraverso le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero, con la parola o qualunque altro mezzo di diffusione, di rilevanza e tutela costituzionali (ex art. 21 Cost.), postulano una forma espositiva corretta della critica – e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione – senza trasmodare nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione.

È, altresì, principio consolidato, quello secondo cui, al fine di valutare il rispetto del criterio della continenza, occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente offensive, ossia valutarle in relazione al contesto spazio-temporale e dialettico nel quale sono state proferite, verificando se i toni utilizzati dall'agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti

al tema in discussione, proporzionati al fatto narrato e funzionali al concetto da esprimere (cfr., tra le altre, Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 32027 del 23/03/2018).

La diversità dei contesti nei quali si svolge la critica, così come la differente responsabilità e natura della funzione dei soggetti ai quali la critica è rivolta, possono quindi giustificare attacchi anche violenti, se proporzionati ai valori che si ritengono compromessi. Compito del giudice è, dunque, quello di verificare se il negativo giudizio di valore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell'ambito di un contesto critico e funzionale all'argomentazione (Sez. 5, Sentenza n. 8898 del 18/01/2021; Sez. 5, Sentenza n. 21145 del 18/04/2019; Sez. 5, Sentenza n. 31669 del 14/04/2015; Sez. 5, Sentenza n. 15060 del 23/02/2011).

Resta fermo che il contesto dialettico nel quale si realizza la condotta non può mai scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona in quanto tale.

Si è così affermato che esula dai limiti del diritto di critica l'accostamento della persona offesa a cose o concetti ritenuti ripugnanti, osceni o disgustosi, considerata la centralità che i diritti della persona hanno nell'ordinamento costituzionale (Cass. Pen, Sez. 5, Sentenza n. 8898 del 18/01/2021; Sez. 5, Sentenza n. 50187 del 10/05/2017).

Così individuato il contesto nell'ambito del quale deve essere valutata la sussistenza della scriminante invocata dal P.M., ritiene questo giudice che, nelle frasi utilizzate nei commenti per cui si procede, sia ravvisabile il reato di diffamazione.

I soggetti che hanno commentato gli articoli apparsi sui quotidiani *on line*, infatti, lungi dal manifestare una consentita critica nei confronti di coloro che, essendo stati colpiti da misura, erano gravemente indiziati di gravi reati ovvero all'operato professionale dei loro difensori, hanno, piuttosto, preso di mira i difensori medesimi per la qualifica ricoperta, esprimendo il loro disprezzo con il ricorso a frasi inutilmente umilianti e ingiustificatamente aggressive e, per questo, oggettivamente trasmodanti dai limiti della continenza, quali *“ma pensa un po sti avvocati di merda dove arrivano”*; *“o magari sarà un avvocato di caccapaund”*; *“quando è evidente che gli avvocati fanno largo abuso di droghe..in galera anche*

voi!"; "ma se fosse stata la figlia di uno di questi 2 avvocati vergognosi"; "che figura del cazzo sti avvocati"; "questi avvocati vanno condannati sono tutti venduti"; "avvocati di merda ... meritate la stessa sorte"; "avvocati di merda papponi".

Si tratta, all'evidenza, di espressioni che, oggettivamente, sono in grado di ledere la reputazione e quindi la considerazione sociale del soggetto passivo e della categoria a cui appartiene. Stante, peraltro, la loro immediata valenza offensiva, esse non possono non essere state percepite come tali anche da coloro che le hanno scritte, i quali, pertanto, hanno agito con il necessario dolo generico previsto dalla norma.

Peraltro, poiché più volte la Corte di Cassazione ha evidenziato che il delitto di diffamazione ben può realizzarsi, quali che siano le frasi e locuzioni adoperate, purché esse abbiano capacità di ledere o mettere in pericolo l'altrui reputazione – cosa questa che, secondo il comune sentire, si verifica anche nella forma dell'allusione e dell'insinuazione, atteso che l'intento diffamatorio può essere raggiunto anche con mezzi indiretti (cfr., tra le altre, Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 20211 del 2022; Sez. 5, Sentenza n. 37124 del 15/07/2008) – deve ritenersi che abbiano contenuto diffamatorio anche quei commenti nei quali gli autori, augurando agli avvocati di finire in galera o ai loro familiari di fare la stessa fine delle vittime di gravi reati, hanno in sostanza insinuato che il comportamento dei difensori sia riprovevole, tanto quanto quello dei soggetti che assistono, così assimilando la figura del difensore a quella di chi si macchia di gravi reati.

E così deve ritenersi che abbiano contenuto diffamatorio commenti quali: *"meglio che non mi esprima su di loro, ma per quanto riguarda gli avvocati sì: in galera coi loro assistiti e radiati dall'albo"; "Avvocato vai pure TU a fargli compagnia in carcere"; "punite anche gli avvocati che li difendono"; "pure chi li difende mettete in carcere"; "mettessero in galera pure sti avvocati senza morale e senza dignità"; "avvocati...vi auguro di cuore che possa capitare ai vs cari di fare la fine di Marco vanni i delle migliaia di ragazze violentate e..perché no uccise...ve lo auguro proprio"; "ma nn ci sono scusanti, il boia e basta c vorrebbe la mannaia che taglia il membro a dati delinquenti e agli avvocati che li difendono.volete vede che smettono di fare queste ingiustizie???"*

Tali commenti risolvendosi, a differenza di quanto indicato nella richiesta di archiviazione, in un gratuito *argumentum ad hominem*, diretto, si ripete, ad evocare una presunta indegnità morale e complicità della figura del difensore, piuttosto che ad eventualmente criticarne l'opera professionale, costituiscono condotte che pacificamente la giurisprudenza della Corte di Cassazione, richiamandosi a quella costituzionale ed Europea, considera non scriminate dal diritto di critica, avendo, piuttosto, i commentatori dato sfogo a pulsioni soggettive su una virtuale "pubblica piazza", così esponendo gli avvocati, non solo al pubblico ludibrio, ma anche al pubblico disprezzo, elemento quest'ultimo, che induce sicuramente a ritenere superato il limite del rispetto dei valori fondamentali, entro il quale il diritto di critica, pur con toni aspri, può essere legittimamente esercitato (persino in tema di satira - forma di critica rispetto alla quale non è ritenuto applicabile il metro consueto di correttezza dell'espressione - la Corte di Cassazione ha affermato che resta comunque fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati quando la persona pubblica, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al disprezzo; cfr., Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 37706 del 23/05/2013; il principio è stato ribadito anche al di fuori del contesto della satira, cfr., Sez. 5, Sentenza n. 8898 del 18/01/2021).

Conclusivamente si può dunque affermare che sussistono tutti gli elementi costitutivi del reato ipotizzato, nella forma aggravata di cui al comma 3 dell'art. 595 c.p., e che sia da escludere la scriminante del diritto di critica.

Deve, pertanto, essere ordinato al pubblico ministero di svolgere tutte le indagini necessarie, anche tecniche, eventualmente avvalendosi della Polizia Postale e tramite rogatoria, al fine di individuare e iscrivere nel registro delle notizie di reato gli autori dei commenti sopra riportati e di altri di analogo tenore acquisendo, altresì, copia degli articoli a seguito dei quali sono stati formulati i commenti diffamatori, per una più compiuta valutazione della vicenda. Si assegna termine di mesi sei, considerato che può trattarsi di indagini complesse. Non può, invece, questo giudice, essendo il procedimento a carico di ignoti, ordinare l'imputazione coatta nei confronti dei soggetti che saranno individuati quali autori dei commenti, venendo altrimenti violate le prerogative del Pubblico Ministero e il diritto di difesa di soggetti che, non avendo partecipato all'udienza camerale, hanno pieno diritto,

laddove il P.M. decidesse di procedere, di esercitare tutte le facoltà loro attribuite dalla legge, anche in fase di indagini (cfr., tra le altre, Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 36160 del 04/04/2019; Sez. 4, Sentenza n. 5941 del 12/12/2002).

Per completezza, con riferimento al reato di cui all'art. 612 c.p. – per cui non vi è stata iscrizione, ma di cui è stata fatta menzione in querela e nell'atto di opposizione – si osserva che esso non appare configurabile, considerato che i commentatori hanno si auspicato il verificarsi di mali ingiusti in danno dei difensori, ma si tratta di mali il cui avverarsi non dipende, nemmeno indirettamente, da coloro che li auspicano. Non è, pertanto, configurabile il reato di cui all'art. 612 c.p., fermo restando quanto sopra scritto con riferimento alla valenza diffamatoria di alcune frasi

P.Q.M.

Visto l'art. 409, comma 4, e ss. c.p.p.,

rigetta la richiesta di archiviazione ed ordina al Pubblico Ministero di svolgere, entro il termine di mesi sei dalla comunicazione del presente provvedimento, le indagini di cui in parte motiva.

Manda alla Cancelleria per la restituzione degli atti al P.M. e per gli ulteriori adempimenti di competenza

Viterbo, 13 giugno 2022

Il giudice
Savina Poli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
VITERBO 13 GIU 2022

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Piera ORLANDO